

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 1962

(78<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LORENZI

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per il conferimento della stabilità di impiego al personale dei Consorzi provinciali antitubercolari » (2116) (D'iniziativa del deputato Cortese Giuseppe) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 791, 792, 793, 794
CRISCUOLI, relatore . . . . .	792, 793, 794
PASQUALICCHIO . . . . .	793
ROSATI . . . . .	793, 794
SANTERO, Sottosegretario di Stato per la sanità . . . . .	792

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Alberti, Bonadies, Criscuoli, D'Albora, Franzini, Indelli, Lombardi, Lorenzi, Pasqualicchio, Pignatelli, Rosati, Scotti, Tibaldi, Zanardi e Zelioli Lanzini.

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Santero.*

**CRISCUOLI**, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Cortese Giuseppe: « Norme per il conferimento della stabilità di impiego al personale dei Consorzi provinciali antitubercolari » (2116) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Cortese Giuseppe: « Norme per il conferimento della stabilità di impiego al personale dei Consorzi provinciali antitubercolari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**CRISCUOLI**, *relatore*. La legge 23 giugno 1927, n. 1276, istitutiva dei Consorzi provinciali antitubercolari stabilisce che il personale tecnico-sanitario sia assunto per pubblico concorso per la durata di un quinquennio e che possa essere riconfermato di quinquennio in quinquennio, senza peraltro ottenere mai stabilità, in contrasto quindi con le norme per i dipendenti degli enti pubblici, le quali prevedono l'assunzione definitiva dei vincitori dopo un periodo di prova di 1-2 anni. Pare che la norma sia stata dettata da uno scrupolo di cautela, non potendosi allora prevedere lo sviluppo che avrebbero assunto gli Enti antitubercolari né la loro protrazione nel tempo; oppure che essa riproduca la mentalità del tempo in cui fu varata. Ed infatti l'articolo 278 del testo unico delle leggi sanitarie, che risale al 1934, dopo 10 anni circa di funzionamento degli Enti provinciali antitubercolari ripete esattamente le medesime norme per quanto riguarda l'assunzione del personale tecnico dei Consorzi.

Senonché il tempo ha dimostrato che tali Enti non solo si sono sviluppati, ampliando le loro funzioni, ma sono altresì divenuti degli strumenti indispensabili per la medicina preventiva e curativa. Pertanto, certe norme, che potevano essere forse intonate col momento in cui furono emanate, oggi si rivelano superate sia per l'importanza assunta dagli Enti antitubercolari sia per il nuovo orientamento politico-sociale dello Stato moderno.

È stata questa la ragione per cui l'onorevole Giuseppe Cortese ha ritenuto opportuno proporre uno stato giuridico per il personale tecnico dei Consorzi provinciali antitubercolari. Tuttavia nel corso della discussione svoltasi alla Camera dei deputati si è rilevato che non era sufficiente prendere in considerazione semplicemente quelle che erano le giuste aspirazioni del personale tecnico e si è proposto di estendere il nuovo stato giuridico a tutto il personale dei Consorzi provinciali antitubercolari, tranne, si capisce, che per gli impiegati forniti dal-

l'Amministrazione provinciale, in quanto essi già godono di uno stato giuridico.

Alla Camera dei deputati si è lungamente discusso sul se e sul come fare per estendere ad altre categorie di impiegati dei Consorzi provinciali antitubercolari lo stato giuridico; in pratica, si è discusso più sulla forma che sulla sostanza. Infine, sono stati accettati i concetti espressi dagli onorevoli Capone e Sotgiu, per cui lo stato giuridico è stato esteso a tutto il personale tecnico e non tecnico dei Consorzi provinciali antitubercolari. Siccome si tratta di una modifica giusta e che io considero utile ed opportuna sia per l'ampiezza dell'attività svolta dagli Enti provinciali antitubercolari, sia per il nuovo orientamento dello Stato circa il trattamento degli impiegati e la politica sociale, ritengo che la Commissione non debba trovare difficoltà ad approvare il disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati. Quindi, prego gli onorevoli colleghi, se non hanno delle modifiche sostanziali da proporre, di voler approvare il disegno di legge così come esso è, onde evitare che l'*iter* si prolunghi e che si corra il rischio di non vederlo varato nel corso dell'attuale legislatura.

**SANTERO**, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è del medesimo parere espresso dal relatore nella sua concisa ma chiara e convincente relazione. Tuttavia, per dovere di obiettività, ritengo di far osservare che gli uffici del Ministero della sanità avrebbero preferito che si fosse data una diversa dizione al primo comma dell'articolo 4, nel senso che invece di un biennio di lodevole servizio si fosse previsto un biennio di prova. A parer mio il valore sostanziale della norma rimarrebbe inalterato, ragione per cui, per economia di tempo, ossia per evitare che il provvedimento debba ritornare all'esame dell'altro ramo del Parlamento, non insisto sull'emendamento proposto dagli uffici, di cui ho fatto cenno affinché risulti dal verbale.

**PRESIDENTE**. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

78ª SEDUTA (15 novembre 1962)

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

Presso ciascun Consorzio provinciale antitubercolare è istituito un ruolo organico del personale del Consorzio stesso.

(È approvato).

## Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 278 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Il personale del Consorzio è nominato in ruolo a seguito di pubblico concorso indetto dall'amministrazione del Consorzio ».

(È approvato).

## Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 278 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« La nomina in ruolo è fatta nella persona del vincitore del concorso ».

(È approvato).

## Art. 4.

Il personale, attualmente in servizio nei Consorzi provinciali antitubercolari, è inquadrato nel ruolo del personale del Consorzio al compimento di un biennio di lodevole servizio.

Il personale, che non ha sostenuto pubblico concorso, per conseguire il beneficio di cui al comma precedente, dovrà sostenere un concorso interno.

**PASQUALICCHIO.** Ritengo che sarebbe opportuno semplificare il testo dell'articolo in esame, ampliando il primo comma e sopprimendo il secondo.

L'articolo 4 reciterebbe così: « Il personale, attualmente in servizio nei Consorzi provinciali antitubercolari e che non ha sostenuto pubblico concorso, è inquadrato nel ruolo del personale del Consorzio al compimento di un biennio di lodevole servizio, sostenendo un concorso interno ».

**CRISCUOLI, relatore.** Le modifiche proposte dal senatore Pasqualicchio non porterebbero alcun mutamento sostanziale al testo dell'articolo in esame, in quanto si tratterebbe semplicemente di condensare in un unico comma quanto contenuto nei due del testo in discussione. Per tale motivo ritengo che non sia il caso di far ritornare il provvedimento all'esame della Camera dei deputati, col rischio che esso non possa essere approvato prima della fine della corrente legislatura. Prego perciò il senatore Pasqualicchio di voler ritirare il suo emendamento.

**PRESIDENTE.** Indubbiamente, così come formulato dal senatore Pasqualicchio, il testo dell'articolo 4 appare molto più chiaro; tuttavia non possiamo non tener conto delle osservazioni del relatore, ossia che per una sottigliezza formale noi correremmo il rischio di perdere del tempo prezioso e di ritardare forse eccessivamente un provvedimento per il quale invece v'è molta attesa e che dà finalmente una sistemazione a del personale finora un po' trascurato.

**PASQUALICCHIO.** Le considerazioni degli onorevoli colleghi mi inducono a ritirare il mio emendamento.

**ROSATI.** Desidererei una spiegazione: il biennio di lodevole servizio — a proposito del quale condivido il parere dell'onorevole Sottosegretario, nel senso che sarebbe stato preferibile parlare di periodo di prova, perchè « servizio lodevole » rappresenta una qualifica altissima che non so a quanti impiegati possa essere riconosciuta — viene computato dalla entrata in vigore del provvedimento in esame, oppure si tiene conto degli anni di servizio già prestati?

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e sanità)78<sup>a</sup> SEDUTA (15 novembre 1962)

C R I S C U O L I , *relatore*. Per biennio di lodevole servizio ci si riferisce al biennio successivo al concorso e non già a quello successivo alla approvazione del disegno di legge. Come ho avuto occasione di far rilevare, finora i vincitori dei concorsi venivano assunti per un quinquennio, rinnovabile di 5 in 5 anni, ma senza ottenere mai la stabilità. Con il provvedimento in discussione si stabilisce che il vincitore del concorso ha diritto alla nomina in ruolo, evitando, come era fino ad ora, la possibilità di scelta in una terna, con il che si chiarisce anche tale punto e si eliminano arbitri ed ingiustizie. Circa la definizione di lodevole servizio, si tratta indubbiamente di un criterio discutibile; tuttavia in pratica esso sta per biennio di prova ed è stato inserito in tal modo più che altro per eccesso di zelo da parte dell'Amministrazione.

P R E S I D E N T E . In pratica avverrà come per tutti gli impiegato dello Stato,

che la stabilità nel ruolo si ha dopo 2 anni di prova dalla assunzione per concorso.

R O S A T I . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare e poichè gli emendamenti presentati sono stati tutti ritirati, metto ai voti l'articolo 4 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

*La seduta termina alle ore 10.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari